

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ FERRARI PROMOTION S.R.L. PER L'UTILIZZO ECONOMICO DEI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi relativa alla convenzione in oggetto;
- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Visto l'art. 28 comma 7 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità;
- Visto il testo della convenzione allegato;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art.134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente;

DELIBERA

1. di autorizzare il Dirigente competente a procedere alla stipula della convenzione per l'utilizzo di pali di illuminazione pubblica a fini pubblicitari con la Società Ferrari Promotion S.r.l., con sede in Milano, Via G.F.Pizzi 27 – P.I. 12202510157, secondo lo schema allegato;
2. di esercitare, come da parere della Polizia Locale, la facoltà di cui all'art. 23, 6° comma del Vigente Codice della Strada di derogare alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
3. la collocazione degli impianti dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni come prescritte dalla Polizia Locale:
 - 1- altezza degli impianti non inferiore a 4 metri dal piano del marciapiede;
 - 2- mantenimento di una fascia libera di almeno 30 cm. di larghezza fra la proiezione del cartello e il cordolo del marciapiede;
4. di introitare il corrispettivo che verrà versato da Ferrari Promotion S.r.l. per 32.000,00 euro, sul Cap. 100/01 Tit.3 Cat.2 Ris.270 "Canone annuo utilizzo pali illuminazione" del Bilancio 2008 e per 16.000,00 euro, sul Cap.100/01 Tit.3 Cat.2 Ris.270 "Canone annuo utilizzo pali illuminazione" del Bilancio 2009;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/00.

RELAZIONE

A seguito di deliberazioni della Giunta Comunale n.326 del 19.10.2004, n.268 del 25.10.2005 e n.168 del 27.6.2006, secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 7 del

vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, sono state stipulate con Ferrari Promotion SRL di Milano, già Concessionario esclusivo per lo sfruttamento pubblicitario dei pali di illuminazione di proprietà So.le spa Gruppo Enel ora trasferiti in proprietà al Comune, convenzioni per l'utilizzo di pali di pubblica illuminazione per finalità comunicative, istituzionali e promozionali.

In forza della convenzione in essere, in scadenza al 31.12.2007, Ferrari Promotion ha corrisposto un canone annuo di euro 150,00 per 200 pali e si è altresì impegnata a garantire al Comune la possibilità di utilizzare gli impianti per 3 campagne per la durata massima di 14 gg. ciascuna.

Il Piano generale degli impianti pubblicitari, predisposto dall'Amministrazione, il cui iter diretto all'approvazione prenderà avvio nel prossimo mese di gennaio, conferma la previsione dell'utilizzo a fini pubblicitari degli impianti di illuminazione pubblica. Nelle more dell'approvazione di tale documento, che fisserà al 30.6.2009 il termine di scadenza delle autorizzazioni in essere e della possibilità di mantenere sul territorio gli impianti esistenti, si propone di accogliere la domanda in data 9.12.2007 della Società citata di stipulare una nuova convenzione che consenta l'utilizzo dei pali fino alla scadenza sopra richiamata.

Le condizioni economiche proposte prevedono il versamento di euro 160,00 per singolo palo e risultano pertanto più vantaggiose per l'Ente rispetto a quelle in essere. Le condizioni tecniche per l'installazione dei manufatti, riportate di seguito in estrema sintesi, rimangono sostanzialmente invariate.

Ferrari Promotion S.r.l. è autorizzata ad installare su pali della pubblica illuminazione impianti bifacciali di misura cm. 100 x cm. 140 e cm. 70 x cm. 100 con messaggi di comunicazioni commerciale, istituzionale o promozionale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione viene esercitata la facoltà di cui all'art. 23, 6° comma del Vigente Codice della Strada di derogare alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

L'installazione degli impianti è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni dettate dal Settore Polizia Locale:

- 1 - collocazione del cartello pubblicitario ad altezza non inferiore a 4 metri dal piano del marciapiede;
- 2 - collocazione del predetto cartello in modo che fra la proiezione dello stesso e il cordolo del marciapiede rimanga sempre libera una fascia di almeno 30 cm. di larghezza.

E' comunque vietata qualunque installazione, diversa dalla prescritta segnaletica, sulle isole di traffico delle intersezioni.

L'installazione degli impianti, la manutenzione e rimozione nonché le responsabilità nei confronti di terzi rimangono a carico della Società.

La società garantirà al Comune la disponibilità degli stessi per tre campagne della durata di 14 giorni cad., per ogni anno della durata della convenzione, per comunicazioni aventi carattere istituzionale e per promozioni di manifestazioni pubbliche.

In capo alla Società è posto l'obbligo di rimuovere tutti gli impianti installati entro trenta giorni dalla scadenza della convenzione.

Sesto San Giovanni, 17 dicembre 2007

IL DIRETTORE DI SETTORE
(dott. Rossella Fiori)

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER FINALITA' COMUNICATIVE, ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI.

1) Tra la Società Ferrari Promotion S.r.l. con sede legale in Milano – Via G.F. Pizzi 27 nel seguito più brevemente definita anche come Società, rappresentata dal Dott. Andrea Ferrari in qualità di Amministratore Delegato

e

Il Comune di Sesto San Giovanni con sede in P.zza della Resistenza 20 rappresentato, ai fini della sottoscrizione del presente atto, dal Direttore del Settore Tributi Dr. Rossella Fiori;

premesso

- a) che l'art.28 comma 7 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità consente la collocazione di impianti pubblicitari su pali della pubblica illuminazione in forza di apposite convenzioni e nel rispetto di specifiche disposizioni tecniche;
- b) che in data 21.10.2004 (Prot.Gen.84307), 26.10.2005 (Prot.Gen.90761) e 11.07.2006 (Prot.Gen.60273) sono state stipulate tra il Comune di Sesto San Giovanni e Ferrari Promotion S.r.l. convenzioni per l'utilizzo di pali di illuminazione pubblica per fini comunicativi, istituzionali e promozionali;
- c) vista la domanda di Ferrari Promotion S.r.l. in data 09.12.07;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

La Società è autorizzata ad installare su n.200 pali della pubblica illuminazione impianti bifacciali di misura cm 100 x cm 140 e cm 70 x cm 100 con messaggi di comunicazione commerciale, istituzionale o promozionale.

La collocazione degli impianti deve avvenire alle seguenti condizioni:

- Collocazione del cartello pubblicitario ad una altezza, bordo inferiore, di 4 mt. dal piano del marciapiede e con la sagoma 30 cm. all'interno del cordolo dello stesso.
- Divieto di installazioni sulle isole di traffico delle intersezioni.

Art.2

La Società comunicherà, all'atto del pagamento dell'imposta di pubblicità, il messaggio pubblicitario e la durata dello stesso.

Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dal Codice Penale e dalle altre leggi speciali per i reati ivi previsti in ordine alla pubblicazione ed all'abusiva esposizione di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili in contravvenzione alle disposizioni sancite dalle leggi predette.

Art.3

La società si impegna ad effettuare, nei termini previsti, tutti i pagamenti relativi ai tributi locali riguardanti gli impianti pubblicitari e, in aggiunta, a versare un corrispettivo annuo di € 160,00 per ogni palo autorizzato, per la durata della convenzione, nei termini come di seguito specificato:

- anno 2008 – versamento in rate trimestrali di uguale importo con scadenza 30/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12/08;
- anno 2009 (dal 1/1/09 al 30/06/09) versamento della quota parte in rate trimestrali con scadenza 30/3 – 30/6/09.

Art.4

La Società dichiara che gli impianti pubblicitari sono conformi alle leggi di sicurezza vigenti e alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). La Società si impegna a rispettare eventuali diritti di terzi e si assume, inoltre, la responsabilità civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose, limitatamente agli impianti di sua proprietà, ritenendo indenne il Comune di Sesto San Giovanni.

Art.5

La Società installerà a proprie spese gli impianti osservando tutte le norme di sicurezza vigenti e provvederà alla manutenzione degli stessi.

La Società sarà responsabile verso terzi per qualsiasi danno a persone o a cose causato dagli impianti e per qualunque causa dipendente dall'installazione, utilizzazione, manutenzione o immediata rimozione degli stessi.

La Concessionaria, a propria cura e spese, su disposizione scritta di Energie Locali, si impegna a rimuovere i pannelli pubblicitari sui pali dell'impianto di illuminazione cittadino, riportando questi ultimi in pristino stato, nei seguenti casi:

- Situazioni di pericolo o cause di forza maggiore che rendano necessaria la temporanea o definitiva dismissione degli impianti stessi.

- Eventuali lavori da eseguire da parte di Energie Locali tali da pregiudicare temporaneamente o definitivamente il normale svolgimento dell'attività pubblicitaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo i casi possibili sono quelli di spostamenti, ampliamenti, modifiche, dismissioni, verniciature.

In quest'ultimo caso Energie Locali potrà non richiedere la temporanea rimozione degli impianti con l'impegno della Concessionaria di ritoccare, con vernice di materiale e RAL concordati, le parti del palo che risultassero da ritoccare alla rimozione degli impianti stessi.

Qualsiasi richiesta di rimozione, fatta eccezione per le richieste dettate da situazione di pericolo, dovrà essere comunicata in forma scritta alla Concessionaria almeno 60 giorni prima dell'intervento da realizzare specificando la via attinente all'intervento e il numero del palo.

In tutti i casi in cui si renda necessaria la rimozione il Comune si impegna a ricercare con la Concessionaria una posizione alternativa nelle immediate vicinanze del palo interessato, al fine di una collocazione anche temporanea dell'impianto.

Art.6

Il Comune potrà richiedere la risoluzione del contratto qualora la Società interrompa la propria attività prima della scadenza del presente contratto o svolga attività non conformi agli scopi della presente convenzione.

Il Comune procederà altresì alla revoca della/e autorizzazione/i qualora la Società non rispetti le clausole della presente convenzione.

Art.7

La presente convenzione non è cedibile senza il consenso da parte del Comune.

Art.8

La Società s'impegna a lasciare a disposizione del Comune tre (3) campagne, della durata di 14 giorni cadauna, per ogni anno della durata della convenzione per comunicazioni aventi carattere istituzionale e per promozione di manifestazioni pubbliche.

Il Comune dovrà comunicare con un preavviso di almeno 60 gg l'intenzione di fruire degli spazi concessi per la diffusione dei propri messaggi ed in tale ipotesi dovrà fornire alla Società, almeno 10 gg. prima della loro esposizione, il pannello e/o manifesto che dovrà essere installato.

Si potranno prevedere deroghe a tali tempi per comunicazioni aventi carattere d'urgenza, salvo disponibilità di spazi. Resta inteso che la mancata utilizzazione da parte del Comune degli spazi concessi in uso gratuito da parte della Società, consentirà alla stessa la possibilità di utilizzare detti spazi con le modalità di cui alla presente convenzione.

Art.9

La presente convenzione avrà durata per il periodo dal 01.01.2008 al 30.06.2009. Allo scadere della convenzione la Società dovrà procedere alla rimozione di tutti gli impianti oggetto della presente entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza.

Art.10

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra la Società e il Comune durante l'esecuzione o alla scadenza della presente convenzione, direttamente o indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Monza. Le controversie stesse possono, comunque, essere risolte da un collegio arbitrale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 806 e seguenti C.P.C., composto da un Consigliere di Stato con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, un arbitro nominato dalla Società, un arbitro designato dal Comune.

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente convenzione dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto confermato e sottoscritto

p. FERRARI PROMOTION S.r.l.

p. IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

L'Amministratore Delegato
Dott. Andrea Ferrari

Il Direttore del Settore Tributi
Dott. Rossella Fiori